

### RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 29 marzo al 3 aprile 1989)

#### INDICE

AGNELLI Arduino: sulla inadeguatezza delle navi impiegate dal Lloyd triestino sulle rotte per l'Estremo Oriente (4-02048) (risp. PRANDINI, <i>ministro della marina mercantile</i> )	Pag. 1715	FILETTI: sulla legittimità del mantenimento in carica del dirigente generale del Ministero del turismo e dello spettacolo, dottor Stefano Luigi Torda, stante l'annullamento del decreto di nomina da parte del TAR del Lazio (4-02871) (risp. CARRARO, <i>ministro del turismo e dello spettacolo</i> )	Pag. 1721
BOGGIO: sulle iniziative che si intende assumere a difesa delle popolazioni amazzoniche e della Amazzonia stessa (4-02950) (risp. AGNELLI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> )	1715	LOMBARDI: sull'opportunità di consentire agli insegnanti titolari delle cattedre di filosofia e scienze dell'educazione negli istituti magistrali di concorrere ai trasferimenti per le cattedre vacanti di filosofia e storia nei licei (4-02369) (risp. GALLONI, <i>ministro della pubblica istruzione</i> )	1724
CALVI: sulle istanze liquidate ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 135, concernente la corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti nei territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (4-02619) (risp. AMATO, <i>ministro del tesoro</i> )	1716	PONTONE: sui motivi del mancato espletamento del concorso per titoli relativo alla direzione del Consorzio autonomo del porto di Napoli e sulla presunta nomina di un direttore generale non compreso fra i candidati (4-01501) (risp. PRANDINI, <i>ministro della marina mercantile</i> )	1725
CAPPUZZO: per la sollecita emanazione dei decreti attuativi della legge 11 novembre 1986, n. 770, sulla disciplina delle procedure contrattuali dello Stato per l'esecuzione di programmi di ricerca e per l'acquisizione di prodotti ad alta tecnologia (4-02896) (risp. AMATO, <i>ministro del tesoro</i> )	1718	POLLICE: sui danni derivanti agli insegnanti dalle disfunzioni dei provveditorati agli studi, con particolare riferimento al caso della professoressa Laura Mondella di Roma (4-02290) (risp. GALLONI, <i>ministro della pubblica istruzione</i> )	1726
CARTA: sulle disfunzioni degli uffici periferici del Ministero del tesoro in Sardegna (4-02658) (risp. AMATO, <i>ministro del tesoro</i> )	1719	RUFFINO: sullo stato di attuazione della legge 5 aprile 1985, n. 135, riguardante la concessione di indirizzi per beni perduti all'estero (4-02447) (risp. AMATO, <i>ministro del tesoro</i> )	1727
sulle disfunzioni degli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione in Sardegna (4-02666) (risp. GALLONI, <i>ministro della pubblica istruzione</i> )	1720		



AGNELLI Arduino. – *Al Ministro della marina mercantile.* – Premesso che, con l'interrogazione 4-01351, già era stato posto il problema dello scalo di Trieste della linea per l'estremo oriente del «Lloyd triestino», a seguito di alcuni allarmati interventi di ambienti austriaci e bavaresi;

che si attende ancora risposta, pur se su alcuni giornali si è potuto leggere che il problema non riguardava ipotesi di soppressione dello scalo, bensì difficoltà riguardanti l'obsolescenza e l'inadeguatezza delle navi portacontenitori impiegate sulla linea, la «Mediterranea» e la «Nipponica», che si sarebbero dovute sostituire;

che, da alcune indiscrezioni pervenute, sembra che si stia provvedendo solo alla sostituzione della «Mediterranea»,

l'interrogante chiede di sapere se ciò stia a significare che la «Nipponica» non ha bisogno d'essere sostituita o si voglia invece ridurre il numero di navi a disposizione del servizio.

(4-02048)

(3 agosto 1988)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica che il servizio Mediterraneo-Estremo Oriente fu inizialmente effettuato dal Consorzio Mediterraneo-Estremo Oriente di cui fa parte il Lloyd Triestino, con due navi di proprietà, la «Mediterranea» e la «Nipponica», entrambe da 1450 *teus*. In forza del programma di ristrutturazione dei servizi di trasporto merci di linea, posto in essere ai sensi della legge 5 dicembre 1986, n. 856, è prevista per il 1991 l'immissione di due nuove costruzioni da 2.200 *teus*.

Senonchè, il Lloyd Triestino, considerata l'importanza strategica della linea e tenuto conto delle aumentate esigenze di mercato, ha anticipato i tempi di immissione sulla linea di unità di capacità adeguata, ricorrendo al noleggio di nave più grande in sostituzione della «Mediterranea» e ottenendo, in sostituzione della «Nipponica» e in attesa della immissione delle navi di proprietà, un idoneo spazio-nave sulle altre unità del consorzio.

*Il Ministro della marina mercantile*

PRANDINI

(25 marzo 1989)

BOGGIO. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Per conoscere quali concrete ed urgenti iniziative il Governo italiano intenda assumere a difesa delle popolazioni amazzoniche, di cui è in corso lo sterminio, e dell'Amazzonia stessa, patrimonio mondiale che deve essere salvato ad ogni costo.

(4-02950)

(28 febbraio 1989)

RISPOSTA. – Da tempo il problema della preservazione delle foreste amazzoniche è al centro dell'interesse del Ministero degli affari esteri.

Da parte italiana si è innanzitutto intervenuti presso la Banca mondiale per accertare che non siano previsti finanziamenti di opere suscettibili di minacciare l'equilibrio ecologico del bacino amazzonico e del pianeta. Si sono inoltre esercitate pressioni affinché, come poi in effetti avvenuto, fosse sospeso il prestito di 500 milioni di dollari per il settore energetico finalizzato alla costruzione di centrali idroelettriche in Amazzonia, con conseguenti allagamenti di migliaia di chilometri quadrati di foresta pluviale e necessità di penose migrazioni per le tribù indigene locali.

È altresì allo studio la possibilità di collegare il problema del debito estero brasiliano con le necessità di preservazione dell'Amazzonia ricorrendo a formule di reinvestimento nella tutela ambientale di quote del debito ripagato. Infine, nel corso dei negoziati per la conclusione del Trattato di cooperazione globale con il Brasile, che sarà probabilmente firmato in maggio, nell'offrire pieno sostegno per migliorare la situazione economica del paese - il cui deterioramento è una delle cause della distruzione del bacino amazzonico - si è avuta particolare cura nel formulare le previsioni normative in modo da escludere ogni possibilità di intervento in quell'area tale da compromettere ulteriormente l'equilibrio ecologico.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*  
AGNELLI

(30 marzo 1989)

CALVI. - *Al Ministro del tesoro.* - Premesso:

che con la legge 5 aprile 1985, n. 135, sono state dettate disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero;

che con la legge 28 febbraio 1986, n. 41, è stato mutato l'ordine della priorità di cui all'articolo 9 della citata legge n. 135 del 1985;

che al Ministero del tesoro sono state in tal senso presentate circa 54.000 istanze,

l'interrogante chiede di sapere:

quante istanze siano state finora liquidate in base alla citata legge n. 135 del 1985, distintamente per gli anni 1985, 1986, 1987 e 1988 e per i seguenti settori:

- 1) territori ceduti alla Jugoslavia (divisione XIX);
- 2) territori vari (divisione XX);
- 3) zona B (divisione XXI);
- 4) Tunisia (divisione XXI);

quante ne restino ancora per ciascun settore;

se nel 1988 siano stati o meno erogati tutti i fondi disponibili, nonché l'ammontare degli eventuali residui per ciascun settore;

se siano state riscontrate lentezze nella liquidazione degli indennizzi di cui trattasi e quali provvedimenti si intenda adottare affinché tale liquidazione possa esaurirsi entro tempi ragionevoli;

se, infine, si ritenga di dare attuazione alle recenti sentenze della magistratura in ordine all'indennizzabilità dell'avviamento commerciale.

(4-02619)

(19 dicembre 1988)

RISPOSTA. - Nel rispondere all'interrogazione indicata in oggetto va anzitutto precisato che fino al 1987 è stata data attuazione alla legge 5 aprile 1985, n. 135, nei limiti consentiti dalle disponibilità di bilancio.

Infatti, superata la fase di avvio, nei due anni successivi è stato emesso un numero di provvedimenti tale da esaurire gli stanziamenti all'uopo previsti, ivi compresa la somma non utilizzata nel 1985.

Complessivamente, alla data del 31 dicembre 1988 sono state definite 8.206 pratiche, di cui 7.853 con provvedimenti concessivi di indennizzo e 353 con provvedimenti di rigetto.

In particolare, nel 1988 lo stanziamento previsto in bilancio, di gran lunga superiore a quello degli anni precedenti, è stato ripartito, ai sensi dell'articolo 11, comma 31, della legge finanziaria 1986, modificato poi dall'articolo 24, comma 11, della legge finanziaria 1988, destinando 120 miliardi agli indennizzi riferiti ai territori ceduti alla Jugoslavia e alla zona B dell'ex territorio libero di Trieste e 180 miliardi alle pratiche relative ad altri paesi.

Nel primo gruppo sono state definite 1.800 pratiche concernenti riliquidazioni di indennizzi già corrisposti, nel secondo gruppo 900 pratiche di prime liquidazioni.

In proposito si fa rilevare che il modesto importo di ogni singola pratica, definita con il rispetto dell'ordine di precedenza, non ha consentito di utilizzare l'intera somma stanziata in bilancio, per cui vi sono stati residui di notevole entità.

Per tali somme è stato, peraltro, emesso formale provvedimento di impegno che consentirà senza alcun ostacolo la loro utilizzazione.

In ordine poi alle iniziative da adottare per accelerare i tempi di definizione di tali pratiche occorre innanzitutto distinguere se trattasi di beni mai indennizzati o di riliquidazioni di indennizzi già corrisposti.

Per i primi il procedimento istruttorio è quasi sempre lungo e complesso, dovendo acquisire documentazione idonea a comprovare la titolarità, la perdita e la consistenza dei beni da indennizzare, documentazione che molto spesso gli interessati non sono in grado di produrre in modo completo, rendendo necessaria un'ulteriore istruttoria, tramite le nostre rappresentanze diplomatiche presso gli Stati in cui si sono verificate le perdite. Successivamente il fascicolo viene trasmesso all'organo tecnico per procedere alla stima dei beni e quindi alle commissioni preposte alla liquidazione degli indennizzi per le prescritte deliberazioni.

Per le riliquidazioni, invece, il procedimento istruttorio si esaurisce, in generale, con l'acquisizione di documentazione successiva in caso di decesso degli intestatari delle pratiche.

Per tali pratiche sarebbe possibile ottenere una maggiore celerità nella definizione con una modifica delle procedure attualmente adottate.

A tale proposito si fa rilevare che nella passata legislatura era stato presentato un disegno di legge (atto Camera n. 3763 del 13 maggio 1986), decaduto poi per fine legislatura, inteso a semplificare le procedure concernenti le riliquidazioni di cui trattasi.

Attualmente sono in fase di elaborazione iniziative per la presentazione di analogo disegno di legge.

Per quanto concerne, infine, la richiesta contenuta nell'ultimo punto dell'interrogazione intesa a conoscere se sia indennizzabile o meno anche l'avviamento commerciale, come stabilito in una recente sentenza della

magistratura, si fa presente che la questione deve ancora essere esaminata dalle commissioni interministeriali competenti a pronunciarsi in materia.

Va, peraltro, precisato che l'Avvocatura generale dello Stato, sentita in proposito, nel far presente che la sentenza prende in considerazione soltanto un aspetto della questione, evidenzia altri punti che porterebbero ad escludere l'indennizzabilità dell'avviamento, sulla base delle norme vigenti.

*Il Ministro del tesoro*

AMATO

(29 marzo 1989)

CAPPUZZO. - *Ai Ministri del tesoro e della difesa.* - Premesso:

che nella Conferenza industria-difesa, tenuta a Roma il 3-4 luglio 1984, è stata da più parti auspicata l'emanazione di una normativa contrattuale volta a disciplinare, parallelamente a quanto già previsto dagli ordinamenti stranieri di paesi tecnologicamente progrediti, l'approvvigionamento di prodotti di alta tecnologia, tra i quali rientrano gli armamenti;

che a questi fini il Parlamento ha dato pronta risposta con l'emanazione della legge 11 novembre 1986, n. 770, sulla disciplina delle procedure contrattuali dello Stato per l'esecuzione di programmi di ricerca e per l'acquisizione di prodotti ad alta tecnologia;

che questa stessa norma, all'articolo 1, prevede che l'amministrazione addivenga alla stipulazione dei contratti a seguito di trattativa privata, preceduta da un confronto concorrenziale, le cui modalità dovranno essere stabilite con decreto interministeriale, formulato dal Ministero del tesoro, di concerto con i dicasteri interessati;

che la Corte dei conti, in sede di relazione al Parlamento, ha evidenziato la mancata emanazione dei decreti interministeriali;

che risulta che il Ministero del tesoro sia stato da tempo officiato per l'emanazione di tali decreti;

che l'attuale situazione paralizza l'applicazione di una legge, tempestivamente approvata dal Parlamento e che, per di più, prevede un adempimento voluto dal Ministero del tesoro che, a questi fini, propose il necessario emendamento,

l'interrogante chiede di conoscere:

i motivi per cui non si è ancora dato luogo all'emanazione dei suddetti provvedimenti, atto dovuto ai fini dell'applicazione della legge;

i provvedimenti che il Ministro del tesoro ritiene di dover adottare nei confronti dei funzionari inadempienti, ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

se, al fine di accelerare l'emanazione dei decreti, non sarebbe opportuno adottare i criteri seguiti dal Ministero della difesa quando ricorre alla trattativa privata per l'acquisizione di mezzi altamente sofisticati (come, ad esempio, il velivolo Tornado e la nave tuttoporte Garibaldi).

(4-02896)

(10 febbraio 1989)

RISPOSTA. - Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto con la quale si chiede di conoscere i motivi per i quali, a tutt'oggi, non sono state ancora

attuare le particolari procedure contrattuali previste dalla legge 11 novembre 1986, n. 770, in materia di acquisizione e manutenzione di prodotti ad alta tecnologia.

Al riguardo si fa presente che il Tesoro, per la parte di competenza, ha già da tempo provveduto ad inviare alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed a tutte le altre amministrazioni interessate apposito schema-tipo di decreto contenente l'indicazione dei criteri e delle procedure di carattere generale che dovranno osservarsi in sede di emanazione dei decreti interministeriali di cui all'articolo 1, comma 3, della citata legge n. 770 del 1986.

Per l'attivazione delle menzionate procedure si è in attesa che vengano rimessi al Tesoro, per il previsto concerto, gli schemi di decreto opportunamente adattati alle esigenze delle singole amministrazioni.

*Il Ministro del tesoro*

AMATO

(29 marzo 1989)

---

CARTA. - *Al Ministro del tesoro.* - Per sapere se sia a conoscenza del grave stato di disagio in Sardegna per il notevole e insopportabile ritardo nella trattazione e nella definizione delle pratiche affidate alle unità periferiche dell'amministrazione dello Stato.

Osservato che detto stato di crisi è, secondo le motivate conclusioni della Commissione parlamentare Medici (1970), causa non ultima di un profondo malessere dell'Isola, del fenomeno di progressiva degradazione sociale e della seria protesta, espressa molto spesso in forme di violenza, si chiede inoltre di conoscere:

se le disfunzionalità rilevate siano da riscontrarsi a mancata copertura di esse;

nell'uno e nell'altro caso, se non si intenda precisare quale sia la situazione degli uffici del Ministero in Sardegna al 31 dicembre 1988.

(4-02658)

(21 dicembre 1988)

RISPOSTA. - Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto facendo presente che il personale assegnato alle direzioni provinciali del tesoro site in Sardegna è, in via di massima, adeguato alle esigenze degli uffici stessi.

L'attività svolta da tali uffici può definirsi soddisfacente anche in considerazione del fatto che la situazione è in costante, graduale miglioramento, per cui non si ritengono necessari, allo stato, specifici interventi.

Si soggiunge, infine, che presso gli uffici decentrati della Ragioneria generale dello Stato con sede in Sardegna non risulta che si siano verificati, in generale, ritardi nella trattazione e nella definizione delle pratiche.

*Il Ministro del tesoro*

AMATO

(29 marzo 1989)

---

CARTA. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Per sapere se sia a conoscenza del grave stato di disagio in Sardegna per il notevole e insopportabile ritardo nella trattazione e nella definizione delle pratiche affidate alle unità periferiche dell'amministrazione dello Stato.

Osservato che detto stato di crisi è, secondo le motivate conclusioni della Commissione parlamentare Medici (1970), causa non ultima di un profondo malessere dell'Isola, del fenomeno di progressiva degradazione sociale e della seria protesta, espressa molto spesso in forme di violenza, si chiede inoltre di conoscere:

se le disfunzionalità rilevate siano da riscontrarsi a mancata copertura di esse;

nell'uno e nell'altro caso, se non si intenda precisare quale sia la situazione degli uffici del Ministero in Sardegna al 31 dicembre 1988.

(4-02666)

(21 dicembre 1988)

RISPOSTA. - In merito alle preoccupazioni espresse con l'interrogazione parlamentare in oggetto, si premette che lo stato di disagio in cui si trovano ad operare gli uffici scolastici periferici della Sardegna - e che, in misura più o meno accentuata, si riscontra anche in uffici di altre regioni - affonda le proprie radici in cause ben note ma che, nonostante l'impegno di questo Ministero, non sempre si prestano ad essere rimosse in tempi brevi e con atti che non eccedono l'ordinaria amministrazione.

È noto, infatti, che per far fronte alla carenza di posti in organico, che da tempo caratterizzava la situazione degli uffici scolastici dell'Italia settentrionale, il Ministero ha dovuto far ricorso a misure eccezionali che, non senza difficoltà, sono state tradotte nel decreto-legge n. 239 del 1988 e nella successiva legge di conversione n. 353 del 1988.

Si confida, comunque, che anche i fabbisogni di personale, necessari a potenziare la funzionalità degli uffici scolastici della Sardegna, possano essere adeguatamente soddisfatti sia attraverso forme di mobilità opportunamente incentivate, le cui modalità di attuazione sono tuttora allo studio, sia con le prossime assunzioni di nuovo personale attraverso le consuete procedure concorsuali.

Tali procedure potranno essere, comunque, espletate solo dopo che saranno state riassorbite le situazioni soprannumerarie, determinatesi nei ruoli organici nazionali di questa amministrazione a seguito dell'applicazione di specifiche norme legislative, che hanno comportato l'immissione in ruolo di un certo numero di personale, prescindendo dall'entità dei posti disponibili.

Non risulta, tuttavia, che le pur obiettive difficoltà, derivanti da insufficiente disponibilità di personale e di strutture, abbiano dato luogo, da parte degli uffici scolastici operanti in Sardegna, a ritardi generalizzati o tali da richiedere interventi di carattere eccezionale.

In effetti, per quanto si riferisce in particolare ai compiti della sovrintendenza scolastica della suddetta regione, ritardi si sono registrati più che altro nel rilascio dei certificati di abilitazioni relative ad alcune classi del concorso a cattedra bandito con il decreto ministeriale del 4 settembre 1982, i cui atti, peraltro, solo recentemente sono stati restituiti dalla Corte dei conti, mentre altri ritardi riguardano i certificati concernenti il concorso indetto con decreto ministeriale 29 dicembre 1984, limitatamente alla scuola secondaria di primo grado, i cui adempimenti sono tuttora in corso.

Per quanto attiene, poi, alla situazione degli uffici scolastici provinciali, i provveditori agli studi di Cagliari, di Nuoro e di Oristano hanno fatto presente che le operazioni non dilazionabili (in particolare nomine, trasferimenti, assegnazioni provvisorie, utilizzazioni, corresponsione delle retribuzioni e pensioni provvisorie) vengono espletate tempestivamente, grazie anche al proficuo impegno del personale addetto agli uffici, mentre ritardi e difficoltà continuano, in una certa misura, a registrarsi per i provvedimenti di riscatto, di ricostruzione di carriera e di concessione delle pensioni definitive, le cui procedure, peraltro, sono rallentate soprattutto dai tempi tecnici, di solito richiesti per la definizione degli adempimenti di competenza di altri organi ed, in particolare, dell'INPS e della Corte dei conti.

Non risulta, invece, che si verificano ritardi apprezzabili presso l'ufficio scolastico di Sassari ove, in conformità di quanto assicurato dal competente provveditore agli studi, la trattazione delle pratiche si svolge del tutto regolarmente, nonostante l'ufficio risenta di gravi carenze strutturali; tali carenze sono, comunque, in corso di superamento, in quanto l'ente provincia si è impegnato a fornire altri locali, che dovrebbero essere quanto prima utilizzati.

Riguardo, comunque, all'inadeguatezza delle sedi e degli arredi di cui attualmente dispongono alcuni dei predetti uffici, ed in particolare quello di Cagliari, si deve far presente che il Ministero, benchè interessato acchè siano trovate idonee e tempestive soluzioni, si trova nell'impossibilità di intervenire direttamente, atteso che la vigente normativa - contenuta nell'articolo 144, lettera e), n. 5, del testo unico della legge comunale e provinciale del 3 marzo 1934, n. 383, e successive integrazioni e modificazioni - pone a carico delle amministrazioni provinciali l'obbligo di fornire i locali e di arredarli, sia strutturalmente, sia funzionalmente.

Quanto sopra premesso, si desidera, ad ogni modo, far presente che i problemi attinenti alla gestione ed all'amministrazione della vita scolastica in Sardegna sono ben presenti all'attenzione di questo Ministero che, nell'intento di risolverli, non mancherà di adottare gli interventi che saranno ritenuti possibili in relazione all'evolversi dell'attuale situazione congiunturale.

*Il Ministro della pubblica istruzione*

GALLONI

(24 marzo 1989)

---

FILETTI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del turismo e dello spettacolo.* - Premesso che l'esecutività della decisione del TAR del Lazio-sezione I n. 1329/88, pronunciata in data 6 luglio 1988 e pubblicata il 30 settembre 1988, ha annullato il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1987, avente ad oggetto la nomina a dirigente generale del Ministero del turismo e dello spettacolo del dottor Stefano Luigi Torda, non proveniente dai ruoli dello stesso Ministero, nonchè il decreto ministeriale 29 gennaio 1988, avente ad oggetto il conferimento al medesimo delle funzioni di direttore generale degli affari generali del turismo e dello spettacolo, l'interrogante chiede di conoscere:

a) se sia ammissibile e giuridicamente giustificabile che il suddetto, non più in carica come dirigente generale - tanto da essere stato costretto

dagli organi di controllo ad astenersi dalla firma dei decreti di competenza del direttore generale, che di fatto vengono firmati dal vice direttore generale - continui tuttavia a partecipare a commissioni per la promozione di dirigenti, a partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione, ad impartire disposizioni ai dirigenti, a presiedere riunioni di servizio, ad usufruire dell'auto di servizio con autista, a rimanere insediato nell'ufficio di direttore generale, ad utilizzare personale, cancelleria, telefoni, fotocopiatrice ed altri supporti umani e strumentali dell'amministrazione, ad esercitare in conclusione tutte le attribuzioni e le funzioni, con esclusione della sola firma dei decreti propria del direttore generale;

b) se e quando si intenda far cessare la sopra descritta situazione di illegittimità che potrebbe anche essere sanzionata dalla magistratura contabile per l'illecito uso di beni, macchine, apparecchiature e personale da parte di chi non è al momento investito di specifiche e pertinenti pubbliche funzioni.

(4-02871)

(9 febbraio 1989)

RISPOSTA. - Con l'interrogazione in oggetto l'onorevole interrogante segnala la questione della nomina del dirigente generale dottor Stefano Luigi Torda.

Al riguardo si fa presente quanto segue.

Con sentenza 30 settembre 1988, n. 1329 (ricordata anche dall'onorevole interrogante), sul ricorso del dottor Mario De Paulis, la sezione prima del TAR del Lazio ha annullato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 dicembre 1987 con il quale il ricorrente era stato collocato fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri; l'annullamento colse soltanto in via derivata i decreti 16 dicembre 1987 e 29 gennaio 1988, rispettivamente di nomina del dottor Torda al posto del dottor De Paulis come dirigente generale e di conferimento allo stesso Torda delle funzioni presso la direzione generale del turismo e dello sport.

Tale sentenza, contro la quale questo Ministero ha chiesto all'Avvocatura generale di predisporre appello, si limitava, peraltro, a sindacare le modalità di attribuzione delle funzioni del De Paulis presso la Presidenza del Consiglio consequenzialmente al suo collocamento fuori ruolo.

Comunque, in ordine ai profili rappresentati, secondo cui il dottor Torda continuerebbe illegittimamente a esercitare le funzioni di dirigente generale, si evidenziano i seguenti elementi.

Dopo la sentenza menzionata e con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in data 30 novembre 1988 è stato di nuovo disposto il collocamento fuori ruolo del De Paulis presso la Presidenza del Consiglio con esatta individuazione, secondo le indicazioni contenute nella sentenza del TAR, delle funzioni di «consigliere» presso il Ministro senza portafoglio per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, funzioni, queste, adeguate alla qualifica dirigenziale ricoperta dal dottor De Paulis e fatte oggetto di specifica richiesta da parte dell'interessato nella domanda di inquadramento nei ruoli della Presidenza del Consiglio, presentata dallo stesso ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 16 dicembre 1988, registrato dalla Corte dei conti il 2 marzo 1989 al registro n. 3 Turismo e spettacolo, foglio n. 64, attesa la rinnovata disponibilità del posto, il

dottor Torda è stato nuovamente nominato dirigente generale di questo Ministero.

A proposito della rilevata circostanza che il nominato non apparteneva ai ruoli dell'amministrazione del Turismo, si deve osservare che il potere di nomina di soggetti estranei ai ruoli di ciascun Ministero è riconosciuto dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica sulla dirigenza statale 30 giugno 1972, n. 748.

Peraltro, nel caso specifico del dottor Torda, la scelta per la nomina a dirigente generale non è ricaduta su soggetto estraneo alla pubblica amministrazione, bensì su un funzionario che già ricopriva la medesima qualifica nel ruolo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Soltanto la specificità del procedimento di inquadramento in ciascun ruolo ministeriale, essendo questi distinti tra loro e non intercambiabili mediante trasferimento, ha richiesto la deliberazione del Consiglio dei ministri. Il dottor Torda pertanto non avrebbe perduto la qualifica di dirigente generale della carriera statale a seguito della sentenza, ma al più avrebbe potuto riassumere, ove necessario, la precedente posizione, nel ruolo del Ministero di provenienza con le stesse prerogative.

Non esiste, quindi, l'adombrato abuso di strutture e di mezzi della pubblica amministrazione di cui il dottor Torda può fruire in virtù della propria specifica qualifica.

Il passaggio del dottor Torda dal ruolo dirigenziale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale a quello di questo Ministero era stato determinato dal riconoscimento di sue particolari capacità manageriali e programmatiche (acquisite nel ruolo precedente) che ne avevano determinato la immediata utilizzazione al vertice della direzione generale del turismo e dello sport, in settori rilevanti, anzi decisivi nel momento attuale, anche in vista dello sviluppo che auspicabilmente verrà impresso al paese attraverso lo svolgimento di manifestazioni di portata internazionale nelle quali i ricordati settori interagiscono.

Per quanto riguarda il preteso illegittimo esercizio di attività dirigenziali proprie di questo Ministero da parte del dottor Torda, pur in presenza della menzionata pronuncia del TAR, si richiama l'attenzione dell'onorevole interrogante sulla peculiare circostanza che, nel periodo successivo all'acquisita piena cognizione della sentenza, nella sua interezza e portata, il dottor Torda si è astenuto dal firmare atti connessi con il proprio incarico rientranti nelle sue attribuzioni di organo individuale.

Quanto alla partecipazione all'attività di organi collegiali, premesso che nell'ordinamento nazionale esistono istituti giuridici a contenuto generale quale, tra gli altri, quello dell'esercizio di funzioni di fatto per garantire l'ininterrotto svolgimento delle pubbliche funzioni, in costanza del procedimento di rinnovazione della nomina alla medesima carica dirigenziale (del decreto di nomina al momento dell'interrogazione era in corso la registrazione presso la Corte dei conti, con effetti, come è noto, retroattivi ai fini dell'efficacia dell'atto) appariva utile per l'amministrazione che il funzionario in questione continuasse a prestare la propria attività nel settore nel quale era destinato a restare collocato.

*Il Ministro del turismo e dello spettacolo*  
CARRARO

(21 marzo 1989)

LOMBARDI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che per effetto della riduzione di classi negli istituti magistrali, conseguente alla diminuzione degli alunni anche in relazione alla mancata riforma di tale tipo di scuola, i docenti di filosofia e scienze dell'educazione che insegnano nelle classi che via via vengono soppresse sono trasferiti negli elenchi dotazioni organiche aggiuntive, senza potere concorrere alla occupazione, per trasferimento, delle cattedre di filosofia e storia che si rendono libere o si costituiscono nei licei, con la ulteriore conseguenza di vedersi esposti a supplenze non corrispondenti alla loro qualificazione professionale, fintanto che restano negli elenchi dotazioni organiche aggiuntive;

che tutto ciò dipende anche dall'intervenuto sdoppiamento della originaria cattedra di filosofia, scienze della educazione e storia nelle cattedre di filosofia e storia e di filosofia e scienze della educazione,

l'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga, in attesa della riforma degli istituti magistrali, di disporre con la prossima ordinanza ministeriale sui trasferimenti, passaggi e assegnazioni provvisorie, che ai titolari di filosofia e scienze dell'educazione sia consentito, ove ne abbiano i titoli, di concorrere ai trasferimenti che verranno disposti per le cattedre vacanti nei licei, in condizioni di parità con i titolari di filosofia e storia, invece che essere soggetti ai passaggi di cattedra.

(4-02369)

(8 novembre 1988)

RISPOSTA. - Si risponde all'interrogazione parlamentare in oggetto con la quale si chiedono iniziative volte a consentire che ai docenti degli istituti magistrali, titolari di filosofia e scienza dell'educazione, sia data la possibilità - in attesa della riforma di tali istituti - di concorrere, ove ne abbiano i titoli, ai trasferimenti per le cattedre vacanti nei licei, in condizioni di parità con i colleghi titolari di filosofia e storia.

Al riguardo, si osserva che, al momento, nessun provvedimento amministrativo può essere adottato nel senso auspicato dall'onorevole interrogante tenuto conto che la materia è disciplinata, com'è noto, da precise norme di legge.

Di conseguenza, nelle more della riforma degli ordinamenti degli istituti in parola, l'unica modalità per transitare alla cattedra relativa alla classe di concorso XLIII (filosofia, scienze dell'educazione e storia), semprechè sussistano i requisiti richiesti, resta quella prevista per i passaggi di cattedra che, in conformità di quanto disposto dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, possono essere effettuati «con i criteri stabiliti per i trasferimenti e successivamente ad essi, nei limiti di un quinto dei posti disponibili» e sulla base delle indicazioni di raffronto contenute nella tabella G annessa allo stesso decreto del Presidente della Repubblica.

A tale riguardo, e per quanto concerne in particolare gli insegnanti delle scuole secondarie superiori, la disposizione, contenuta nell'articolo 90 del testo aggiornato e coordinato dall'ordinanza ministeriale n. 347 del 30 novembre 1988, ha precisato che i passaggi in questione possono essere chiesti - con le modalità ivi previste ed in conformità delle indicazioni riportate nell'anzidetta tabella e delle successive modifiche di cui ai decreti ministeriali del 1° dicembre 1980 e del 31 dicembre 1985 - «nell'ambito del

ruolo dei docenti laureati degli istituti di istruzione di secondo grado ed artistica per qualunque classe di concorso, purchè l'aspirante sia in possesso della specifica abilitazione ove richiesta».

*Il Ministro della pubblica istruzione*

GALLONI

(16 marzo 1989)

PONTONE. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della marina mercantile.* - Premesso:

che sin dal 1984 è vacante il posto di direttore generale del Consorzio autonomo del porto (CAP) di Napoli, a seguito del collocamento in pensione del titolare che aveva ricoperto la carica per oltre dieci anni;

che due anni fa veniva bandito dal Consorzio il concorso per titoli a direttore generale, come previsto dal decreto-legge 11 gennaio 1974, n. 1, convertito nella legge 11 marzo 1974, n. 46, articolo 15 (istitutiva del Consorzio), ma che sinora i vari candidati che proposero la domanda non hanno ricevuto alcuna notizia sull'espletamento del concorso medesimo;

che, come ha pubblicato «Il Mattino» di Napoli del 16 aprile 1988, con proprio decreto, sembra del 9 aprile 1988, il Ministro della marina mercantile avrebbe nominato il nuovo direttore generale del CAP, che non era fra i candidati al concorso;

che lo stesso sarebbe titolare di una impresa marittima esercitante nei porti della circoscrizione consortile portuale di Napoli e, pertanto, incompatibile a svolgere le funzioni di direttore generale del Consorzio;

che siffatto decreto di nomina non avrebbe avuto il necessario preventivo parere della Presidenza del Consiglio dei ministri,

l'interrogante chiede di sapere:

1) l'esito del concorso a direttore generale del CAP di Napoli, con precisazione dei criteri e delle motivazioni delle procedure concorsuali e con l'elencazione dei titoli offerti dai candidati e ritenuti insufficienti, nel caso che il concorso si sia concluso infruttuosamente;

2) per quali motivi sia stato nominato il nuovo titolare al di fuori dei partecipanti al concorso;

3) quali siano i titoli posseduti da costui e tenuti a base della scelta operata autonomamente dal Ministro della marina mercantile che l'ha preposto al delicato ed importante incarico;

4) se e quali accertamenti siano stati svolti circa le eventuali incompatibilità sopra menzionate;

5) se il decreto sia realmente viziato da mancanza di requisiti formali e sostanziali necessari alla sua efficacia;

6) se non si ritenga di revocare subito la nomina qualora risultino provate le gravi irregolarità denunciate, dannose all'organizzazione amministrativa portuale e pregiudizievoli a tutta l'economia del Consorzio.

(4-01501)

(27 aprile 1988)

RISPOSTA. - In relazione all'interrogazione specificata in oggetto occorre preliminarmente precisare che il posto di direttore generale del Consorzio autonomo del porto di Napoli si rese vacante dal 31 dicembre 1984 e che il

concorso indetto dallo stesso Consorzio per la nomina del nuovo direttore generale non ebbe esito positivo, in quanto la relativa commissione esaminatrice non dichiarò alcuno dei candidati vincitore del concorso.

Il lungo periodo di vacanza del posto determinò quindi una situazione di necessità ed urgenza da legittimare la nomina stessa con decreto ministeriale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 1974, n. 1 (convertito con modificazioni della legge 11 marzo 1974, n. 46) che, appunto, dispone che «il Ministro della marina mercantile può nominare con proprio decreto, in casi particolari, il direttore generale».

La scelta del dottor Antonio Frendo è stata fatta tenendo conto dei titoli da lui posseduti, quali la laurea in economia e commercio e una particolare competenza nel campo marittimo portuale, derivatagli dalla lunga esperienza maturata nel settore proprio delle attività portuali.

*Il Ministro della marina mercantile*

PRANDINI

(25 marzo 1989)

POLLICE. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Per sapere se il Ministro interrogato sia a conoscenza delle gravi disfunzioni che affliggono da sempre i provveditorati agli studi creando difficoltà agli utenti e causando danni economici anche ai professori. In particolare l'interrogante chiede di avere chiarimenti in ordine all'assurdo caso di una professoressa, Laura Mondella di Roma, che pur essendo in servizio dal primo settembre scorso con cattedra assegnata alla scuola media superiore «Papini» (incarico assegnatole dall'ufficio sito nella stanza n. 625 del provveditorato agli studi di Roma), non ha percepito lo stipendio dello stesso mese di settembre in quanto risulta, allo stesso provveditorato, in pensione dal primo settembre. Pertanto la professoressa Laura Mondella non ha percepito nè lo stipendio nè la pensione. All'interrogante risulta la pratica del provveditorato agli studi di Roma n. 112163/87 del 20 maggio 1988, inviata il 30 luglio 1988 alla direzione provinciale del tesoro di Roma, con la quale si comunica che la professoressa Laura Mondella deve ritenersi in servizio considerato che il relativo provvedimento di dimissioni deve intendersi revocato.

(4-02290)

(18 ottobre 1988)

RISPOSTA. - In ordine alla questione prospettata con l'interrogazione parlamentare in oggetto, si premette che la professoressa Mondella Laura - attualmente in servizio presso l'istituto professionale femminile «Stendhal» di Roma e non presso la scuola media «Papini» - percepisce regolarmente la retribuzione dovutale che le viene liquidata, data la sua qualità di docente di educazione fisica, per il tramite della competente direzione provinciale del tesoro.

Si chiarisce al riguardo che gli inconvenienti ed i disagi segnalati, ormai del tutto superati, sono stati determinati dal fatto che, nei confronti della predetta docente, era stato emesso fin dal 26 marzo 1988, in accoglimento delle dimissioni dal servizio dalla stessa rassegnate, apposito decreto di collocamento a riposo con decorrenza 1° settembre 1988.

Tale provvedimento, tuttavia, non ha avuto ulteriore seguito, in quanto

l'interessata, dopo aver presentato le dimissioni, ne ha chiesto la revoca con altra istanza.

L'accoglimento di quest'ultima istanza, portato a conoscenza del provveditore agli studi di Roma con ministeriale n. 4020/B del 1° luglio 1988, è stato da questi comunicato il successivo 30 luglio alla suindicata direzione provinciale del tesoro la quale, espletati i necessari adempimenti, ha proceduto quindi al ripristino degli assegni di attività, in un primo tempo sospesi per i motivi dianzi accennati.

*Il Ministro della pubblica istruzione*

GALLONI

(24 marzo 1989)

RUFFINO. - *Al Ministro del tesoro.* - Per conoscere:

lo stato di attuazione della legge 5 aprile 1985, n. 135, riguardante la concessione di indennizzi per beni perduti nei territori ceduti o all'estero;

se risponda a verità che tale legge ha avuto finora scarsa attuazione e, in particolare, per conoscere quante pratiche delle oltre 54.000 istanze giacenti presso il Ministero del tesoro siano state liquidate;

quali siano le iniziative che il Ministro del tesoro intende adottare per accelerare la corresponsione degli indennizzi ai danneggiati, molti dei quali attendono, ormai da oltre 45 anni, la definizione dei risarcimenti per le perdite subite (non senza sottolineare che la lentezza delle liquidazioni, determinerà - nel corrente esercizio 1988 - una consistente massa di residui);

se abbia avuto attuazione l'ordine del giorno, votato dal Senato della Repubblica in data 9 marzo 1988, che raccomanda una equa ripartizione dei fondi di bilancio a favore dei vecchi e nuovi profughi in proporzione al numero delle rispettive istanze ed ai criteri di priorità previsti dalla norma.

(4-02447)

(16 novembre 1988)

RISPOSTA. - Nel rispondere all'interrogazione indicata in oggetto va anzitutto precisato che fino al 1987 è stata data attuazione alla legge 5 aprile 1985, n. 135, nei limiti consentiti dalle disponibilità di bilancio.

Infatti, superata la fase di avvio, nei due anni successivi è stato emesso un numero di provvedimenti tali da esaurire gli stanziamenti all'uopo previsti, ivi compresa la somma non utilizzata nel 1985.

Complessivamente, alla data del 31 dicembre 1988 sono state definite 8.206 pratiche, di cui 7.853 con provvedimenti concessivi di indennizzo e 353 con provvedimenti di rigetto.

In particolare, nel 1988 lo stanziamento previsto in bilancio, di gran lunga superiore a quello degli anni precedenti, è stato ripartito, ai sensi dell'articolo 11, comma 31, della legge finanziaria 1986, modificato poi dall'articolo 24, comma 11, della legge finanziaria 1988, destinando 120 miliardi agli indennizzi riferiti ai territori ceduti alla Jugoslavia e alla zona B dell'ex territorio libero di Trieste e 180 miliardi alle pratiche relative ad altri paesi.

Nel primo gruppo sono state definite 1.800 pratiche concernenti

riliquidazioni di indennizzi già corrisposti, nel secondo gruppo 900 pratiche di prime liquidazioni.

In proposito si fa rilevare che il modesto importo di ogni singola pratica, definita con il rispetto dell'ordine di precedenza, non ha consentito di utilizzare l'intera somma stanziata in bilancio, per cui vi sono stati residui di notevole entità.

Per tali somme è stato, peraltro, emesso formale provvedimento di impegno che consentirà senza alcun ostacolo la loro utilizzazione.

In ordine poi alle iniziative da adottare per accelerare i tempi di definizione di tali pratiche occorre innanzi tutto distinguere se trattasi di beni mai indennizzati o di riliquidazioni di indennizzi già corrisposti.

Per i primi il procedimento istruttorio è quasi sempre lungo e complesso, dovendo acquisire documentazione idonea a comprovare la titolarità, la perdita e la consistenza dei beni da indennizzare, documentazione che molto spesso gli interessati non sono in grado di produrre in modo completo, rendendo necessaria un'ulteriore istruttoria, tramite le nostre rappresentanze diplomatiche presso gli Stati in cui si sono verificate le perdite. Successivamente il fascicolo viene trasmesso all'organo tecnico per procedere alla stima dei beni e quindi alle commissioni preposte alla liquidazione degli indennizzi per le prescritte deliberazioni.

Per le riliquidazioni, invece, il procedimento istruttorio si esaurisce, in generale, con l'acquisizione di documentazione successiva in caso di decesso degli intestatari delle pratiche.

Per tali pratiche sarebbe possibile ottenere una maggiore celerità nella definizione con una modifica delle procedure attualmente adottate.

A tale proposito si fa rilevare che nella passata legislatura era stato presentato un disegno di legge (atto Camera n. 3763 del 13 maggio 1986), decaduto poi per fine legislatura, inteso a semplificare le procedure concernenti le riliquidazioni di cui trattasi.

Attualmente sono in fase di elaborazione iniziative per la presentazione di analogo disegno di legge.

Relativamente all'ultimo punto dell'interrogazione, si informa che sulla base dei criteri di priorità previsti dalla vigente normativa sono state definite 150 pratiche relative a «vecchi profughi», che hanno comportato una erogazione di 35 miliardi sui 90 complessivamente spesi.

*Il Ministro del tesoro*  
AMATO

(29 marzo 1989)

---